

Studio Notarile
Dott. Francesco Carabba
NOTAIO

Via Piave n. 79 - 66034 Lanciano (CH) - Tel. 0872 993272 - Fax 0872 993294



N. 9.140 Repertorio

N. 6.470 Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di febbraio.

15 febbraio 2018

In Lanciano (CH) alla Via Piave n. 79, nel mio studio, alle ore diciassette e minuti zero tre (17.03).

Avanti a me Dottor Francesco Carabba, Notaro in Lanciano iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto

E' PRESENTE

Il Signor DI FRANCESCO Francesco Lorenzo, nato a Montenerodomo (CH) l'otto gennaio 1953 e domiciliato per la carica presso la sede della società di cui appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto ed in rappresentanza della -"CALDERALI GAS S.R.L.", con sede in Torricella Peligna (CH) al Viale Raffaele Paolucci n. 3, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Chieti Pescara, codice fiscale e partita IVA 02094240690, REA n. CH - 151716, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, legale rappresentante di essa società, al presente atto legittimata in forza dei vigenti patti sociali.

Comparsa, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaro sono certo, che mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo sono convenuti tutti i soci della suddetta società per costituirsi in assemblea totalitaria onde decidere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni del nuovo Testo Unico sulle Società Partecipate D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. con relativa approvazione ed adozione del nuovo statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Quindi il comparsa, nella citata qualità, mi chiede di assistere ai lavori assembleari e di redigere il relativo verbale.

Aderendo alla richiesta io Notaro dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di statuto, il Signor DI FRANCESCO Francesco Lorenzo, il quale mi dichiara che:

- a) sono presenti in proprio e legittimati, quindi, ad intervenire i soci rappresentanti l'intero capitale sociale, e precisamente:

-il Comune di Gessopalena (CH), al presente atto legittimato in forza di Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 29 luglio 2017, per una quota di nominali Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), pari al 25% (venticinque per

Registrato a Lanciano
il 16/03/2018
al n. 799
serie 1T

cento) del capitale sociale;

-il Comune di Montenerodomo (CH), al presente atto legittimato in forza di Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 31 luglio 2017, per una quota di nominali Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), pari al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale;

-il Comune di Roccascalegna (CH), al presente atto legittimato in forza di Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 30 settembre 2017, per una quota di nominali Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), pari al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale;

-il Comune di Torricella Peligna (CH), in forza di Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 30 luglio 2017, per una quota di nominali Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), pari al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale, il tutto come risulta anche dal foglio delle presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

b) è presente l'Organo Amministrativo nella persona del Presidente del Consiglio di Amministratore, Signor DI FRANCESCO Francesco Lorenzo; risultano assenti le Signore MANZI Alfonsina, Vice Presidente, e DI LULLO Antonella, Consigliere, le quali hanno rilasciato apposita dichiarazione scritta, che rimarrà conservata negli atti della società, nella quale hanno dichiarato di essere informate circa l'odierna riunione, gli argomenti della medesima e di non opporsi alla trattazione degli stessi;

c) è presente il Revisore Unico nella persona del Signor TIBERINI Massimo;

d) l'assemblea, pur non essendo stata ritualmente convocata nei modi e termini di legge e di atto costitutivo, risulta essere totalitaria;

e) nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ritenendosi tutti sufficientemente informati al riguardo.

Il Presidente dell'Assemblea, dichiara, quindi, che l'assise assembleare è validamente costituita e legittimata a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione di detto argomento, il Presidente apre la discussione illustrando all'Assemblea le ragioni che rendono opportuno e necessario l'adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni del nuovo Testo Unico sulle Società Partecipate D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., evidenziandone analiticamente le questioni, anche di natura legale, che ne rendono indifferibile l'adozione e, a tal fine, dà lettura del testo completo delle norme che dovrebbero disciplinare la compagine, se approvate.

Invita, quindi, i soci ad esporre le loro ragioni in merito, precisando che non sussistono impedimenti per l'adozione delle delibere relative agli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Poichè nessuno dei presenti richiede la parola, il Presidente dell'Assemblea, dopo esauriente dibattito, dichiara chiusa la discussione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno ed invita l'assemblea a votare le modifiche statutarie nei termini sopra illustrati.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea, udita la relazione di esso Presidente, all'unanimità e con voto espresso a norma di statuto,

D E L I B E R A

-di approvare le modifiche statutarie come proposte e lette dal Presidente e di stabilire, conseguentemente, che la società sarà regolata dallo statuto che di seguito si riporta e che sostituisce tutte le norme fino ad oggi vigenti:

"STATUTO SOCIALE DELLA
"CALDERALI GAS S.R.L."

Art. 1= Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata, a totale capitale pubblico, denominata "CALDERALI GAS S.R.L."

Art. 2= Sede sociale

La Società ha sede in Torricella Peligna (Chieti).

Nelle forme e con le modalità previste dalla legge la sede sociale potrà essere trasferita, e potranno essere istituiti e soppressi uffici, filiali, succursali e sedi secondarie.

Art. 3= Durata della Società

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Art. 4= Attività sociale

La Società svolgerà le seguenti attività:

-vendita del gas naturale;

-ogni altra attività connessa al servizio di erogazione gas naturale - vendita.

La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni immobiliari e industriali, commerciali e finanziarie, comprese le prestazioni di garanzie, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituzioni bancarie e creditizie, a norma delle leggi vigenti in Italia e nella U.E., rilasciare garanzie reali e personali nei limiti di legge, fruire anche di contratti in leasing.

E' escluso in ogni caso lo svolgimento di attività riservate a norma delle leggi n. 1 del 02/01/1991, n. 197/1991, del D.Lgs. n. 385/1993 nonché del D.Lgs. n. 58/1998.

Art. 5= Capitale sociale

Il capitale sociale è stabilito in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote a norma di legge.

Le quote di partecipazione degli Enti Locali non potranno essere inferiore al 60% (sessanta per cento) all'atto della privatizzazione, da avvenire mediante evidenza pubblica, che dovrà avvenire a norma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 164/2000,

al termine del periodo transitorio.

Art. 6= Variazione capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, secondo le modalità e i termini dalla stessa prefissati, in conformità alle disposizioni legislative in materia, purchè venga preservato e garantito il prevalere della quota maggioritaria in capo agli Enti Locali, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, può essere stabilito un sopraprezzo per l'ipotesi di sottoscrizione da parte di terzi.

Art. 7= Finanziamenti

Qualora le esigenze finanziarie della Società lo richiedano i Soci potranno eseguire dei finanziamenti alla Società stessa che saranno infruttiferi di interessi, anche ai sensi del D.P.R. n. 917/1986.

Art. 8= Quote sociali

I diritti dei soci sono proporzionati al valore della quota di partecipazione al capitale.

Tuttavia sono riconosciuti, nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, i seguenti diritti:

-il socio Comune di Montenerodomo ha diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione;

-il socio Comune di Torricella Peligna ha diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione;

-il socio Comune di Gessopalena ha diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione;

-il socio Comune di Roccascalegna ha diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione.

Detto diritto di nomina non è trasferibile in forza del trasferimento della partecipazione sociale.

Art. 9= Elezione domicilio

Il domicilio dei Soci, per quanto attiene il rapporto tra i Soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Art. 10= Trasferimenti - prelazione - gradimento

Prelazione:

Il socio non può alienare a titolo oneroso le proprie quote senza prima averle offerte in prelazione agli altri soci, in proporzione al numero delle quote da ciascun socio possedute. Pertanto, il socio che voglia vendere, in tutto o in parte, la propria quota dovrà darne comunicazione scritta, con raccomandata a.r., all'Organo amministrativo della Società, con l'indicazione del corrispettivo richiesto, delle modalità di pagamento e del nominativo del soggetto a cui intende vendere. L'Organo amministrativo entro 30 giorni dovrà darne comunicazione scritta, con raccomandata a.r., a tutti gli altri soci, i quali, nei 60 giorni successivi al ricevimento della suddetta raccomandata, avranno facoltà di esercitare la pre-

lazione dandone a loro volta comunicazione all'alienante e all'Organo amministrativo con raccomandata a.r. Dal momento del ricevimento dell'accettazione, la proposta di vendita non sarà più revocabile.

Gradimento:

La cessione della quota sociale a titolo oneroso, in mancanza dell'esercizio del diritto di prelazione, e la cessione della quota sociale a titolo gratuito sono soggetti al gradimento, da esprimersi per iscritto, da parte di tutti gli altri soci.

ART.11= Il diritto di recesso è consentito nelle sole ipotesi previste dalla legge. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e questi è tenuto a comunicare a tutti i soci tale decisione.

In caso di recesso di un socio la partecipazione sarà rimborsata in proporzione del patrimonio sociale. Questo è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso. In caso di disaccordo, la valutazione della partecipazione è effettuata tramite relazione giurata da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, al quale si applica la normativa prevista dalla legge.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci stessi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale, ovvero se ciò non risulta possibile, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, c. 1, n. 5, cod.civ.

ART.12= Non sono previste cause specifiche di esclusione.

ART.13= La Società è amministrata da un Organo di amministrazione che può essere Amministratore unico o Consiglio di amministrazione. L'Assemblea dei soci, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

L'Amministratore unico, od il Presidente del Consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza generale della Società.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione.

La nomina dell'Amministratore Unico o del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di amministrazione è deliberata dall'Assemblea in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale; in seconda convocazione si applica la stessa percentuale.

Nella nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

L'Organo di amministrazione deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente.

E' esclusa la carica di Vicepresidente; in caso di assenza od impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica.

L'Amministratore unico, od il Consiglio di amministrazione, dura in carica per non più di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

L'Amministratore Unico e il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

La cessazione dell'Amministratore unico o del Consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente del Consiglio di amministrazione, i restanti componenti provvedono senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del sostituto, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

Se nel corso del mandato viene a mancare un componente del Consiglio di amministrazione diverso dal Presidente, questo provvede alla convocazione dell'Assemblea richiedendo la nomina del sostituto in conformità al precedente primo comma.

Se vengono a cessare l'Amministratore unico o tutti i componenti il Consiglio di amministrazione, l'Organo di controllo deve convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

ART.14= Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate con metodo collegiale e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART.15= Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima delle adunanze, e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nell'ambito della provincia sede della società. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono comunque valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri ed i sindaci se nominati.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente, in for-

ma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

ART.16= Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, su proposta del Presidente e nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico e l'eventuale emolumento.

ART.17= Il compenso annuale dell'Amministratore unico e di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'Assemblea in misura conforme alle vigenti disposizioni.

ART.18= La firma e la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART.19= L'Organo di controllo è costituito da un Revisore unico o da un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, così nominato dall'Assemblea. Il Revisore unico ed i componenti del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.

Nella nomina dei componenti il Collegio sindacale deve essere garantito che, ai sensi del D.P.R. n. 251/2012, il genere meno rappresentato ottenga un componente di detto organo; nel caso di cessazione in corso di mandato la sostituzione dei componenti deve avvenire in modo da garantire il rispetto di tale quota.

Il Revisore unico – Collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti.

Il Sindaco unico ovvero i componenti del Collegio sindacale durano in carica per non più di tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. La cessazione del Sindaco o del Collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento della nomina del nuovo.

L'emolumento annuale del Revisore unico o dei sindaci è stabilito in base alla misura prevista dalle tariffe professionali vigenti.

ART. 20= Le cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di sindaco sono quelle previste dall'art. 2399 c.c. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.

ART.21= Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis cod.civ. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c. Delle riunioni

ni del collegio deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze della assemblee dei soci, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e devono riunirsi almeno ogni novanta giorni.

ART.22= I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, da deliberare entro 120 giorni (o 180, ove ricorrano le condizioni di cui all'art.2364, c.2, c.c.) dalla chiusura dell'esercizio sociale;

- la nomina degli amministratori;

- la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale;

- le modifiche allo statuto;

- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- la nomina di liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

ART.23= Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto Sociale, obbligano tutti i Soci. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito della propria provincia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o da un socio.

ART.24= La convocazione dell'assemblea è fatta con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materia da trattare. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli

amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. In tal caso gli amministratori e/o i sindaci assenti dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART.25= L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Ogni socio che abbia diritto di intervenire nell'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio od anche da soggetto non socio per delega scritta che deve essere conservata dalla società. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, nè ai sindaci se nominati.

ART.26= Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale scritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; inoltre nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ART.27= L'assemblea delibera validamente con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno l'ottanta per cento del capitale sociale e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione, salvo che la legge o il presente statuto non prevedano maggioranze più elevate.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 cod.civ. è necessario il consenso di tutti i soci.

ART. 28= Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

ART. 29= La società si scioglie per le cause previste dalla

legge. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ART. 30= La Società può adottare un regolamento per disciplinare i rapporti interni ed i rapporti tra la Società ed i soci pubblici, le modalità di espletamento dei servizi da rendere nel campo in cui opera, l'ammissione dei nuovi soci, la nomina e le funzioni dell'eventuale direttore tecnico, il trasferimento di quote della Società, le modalità di recesso ed esclusione dei soci ed altri rilevanti aspetti dei rapporti sociali.

ART.31= Per ogni controversia che dovesse sorgere tra i soci e la società, relativamente ai diritti disponibili che discendono dal rapporto sociale, e sempre che non si tratti di controversie per le quali è obbligatoria la nomina del pubblico ministero, la soluzione sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre persone, nominate dal Presidente del Tribunale di Lanciano, su istanza della parte più diligente. Il Collegio arbitrale deciderà secondo equità.

ART.32= Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle disposizioni del D.Lgs. 17/01/2003, n.5.";

-di autorizzare lo stesso Signor DI FRANCESCO Francesco Lorenzo ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche ed aggiunte richieste da parte delle competenti Autorità Amministrative e fiscali ai fini dell'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi a deliberare, e proclamati i risultati della votazione, il Presidente ha dichiarato chiusa l'assemblea alle ore diciotto e minuti undici (18.11).

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Il comparante mi dispensa dalla lettura dell'allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaro ricevo il presente atto che leggo al comparante, il quale, dichiarandolo conforme alla propria volontà, lo approva.

E' scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me Notaro integrato, in parte a macchina ed in parte a mano, sin qui su diciannove pagine di cinque fogli.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti diciotto (18.18).

Firmato in originale DI FRANCESCO Francesco Lorenzo, Francesco Carabba Notaro (impronta del sigillo).

Allegato "A"
N. 9140 rep.
N. 6470 Racc.

FOGLIO PRESENZE SOCI NELL'ASSEMBLEA TOTALITARIA IN DATA 15 FEBBRAIO 2018 DELLA "CALDERALI GAS S.R.L.", CON SEDE IN TORRICELLA PELIGNA (CH) AL VIALE RAFFAELE PAOLUCCI N. 3, CAPITALE SOCIALE EURO 10.000,00 (DIECIMILA VIRGOLA ZERO ZERO), INTERAMENTE VERSATO, NUMERO DI ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO IMPRESE DI CHIETI PESCARA, CODICE FISCALE E PARTITA IVA 02094240690, REA N. CH - 151716,

Il sottoscritto DI FRANCESCO Francesco Lorenzo, nato a Montenerodomo (CH) l'otto gennaio 1953, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "CALDERALI GAS S.R.L.", con sede in Torricella Peligna (CH) al Viale Raffaele Paolucci n. 3, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Chieti Pescara, codice fiscale e partita IVA 02094240690, REA n. CH - 151716,


D I C H I A R A

che nell'assemblea in data odierna sono presenti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale, e precisamente:
-il Comune di Gessopalena (CH), per una quota di nominali Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), pari al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale;
-il Comune di Montenerodomo (CH), per una quota di nominali Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), pari al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale;
-il Comune di Roccascalegna (CH), per una quota di nominali Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), pari al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale;
-il Comune di Torricella Peligna (CH), per una quota di nominali Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), pari al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale.

Lanciano, 15 febbraio 2018

SINDACO DI ROCCASCALEGNA
SINDACO DI MONTENERODOMO
SINDACO DI GESSOPALENA
SINDACO DI TORRICELLA PELIGNA
IL REVISORE UNICO

[Handwritten signatures and stamps]



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-
CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL
D.LGS. N. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO
2011.